

## **Notizie Lavoro Flash**

### **Notiziario in materia di Lavoro e Previdenza**

Roma, 6 marzo 2018

#### **Sommario**

#### **PREVIDENZA**

**A** – **CONTRIBUTI VOLONTARI ANNO 2018: LAVORATORI DIPENDENTI NON AGRICOLI, LAVORATORI AUTONOMI ED ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA (ESTRATTO CIRCOLARE INPS N. 31/2018)**

**B** – **PROROGA ED AMPLIAMENTO DEL CONGEDO OBBLIGATORIO PER I PADRI LAVORATORI DIPENDENTI E RIPRISTINO DEL CONGEDO FACOLTATIVO DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 24, LETT. A) LEGGE N. 92/2012, PER NASCITE E LE ADOZIONI/AFFIDAMENTI AVVENUTI NELL'ANNO SOLARE 2018 (MSG. INPS N. 894/2018)**

**C** – **EVENTI SISMICI NEI TERRITORI DELLE REGIONI LAZIO, MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO: MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SOSPESI (SINTESI MSG. INPS N. 895/2018)**

**D** – **AGEVOLAZIONI FREQUENZA ASILI NIDO (LEGGE DI BILANCIO 2017) – RILASCIO NUOVA FUNZIONALITÀ PER L'INTEGRAZIONE DELLE DOMANDE DI BONUS ASILO NIDO PER L'ANNO 2017 (SINTESI MSG. INPS N. 952/2018)**

\*\*\*\*\*

## PREVIDENZA

### **A – CONTRIBUTI VOLONTARI ANNO 2018: LAVORATORI DIPENDENTI NON AGRICOLI, LAVORATORI AUTONOMI ED ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA (ESTRATTO CIRCOLARE INPS N. 31/2018)**

#### **Contributi volontari dovuti dai lavoratori dipendenti non agricoli da versare per l'anno 2018**

L'INPS ha ricordato che l'art. 7, comma 2, D.Lgs. n° 184/97 ha disposto che l'importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 7, comma 1, Legge n° 638/83 e succ. modif.. Pertanto, in base alla variazione ISTAT (1,1% periodo gennaio 2017-dicembre 2017) viene evidenziato che la contribuzione volontaria dovuta per l'anno 2018 è calcolata tenendo conto dei seguenti parametri:

- ✚ la retribuzione minima settimanale è pari a € 202,97;
- ✚ la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva del 1% (art. 3, Legge n° 438/1992) è di € 46.630,00;
- ✚ il massimale per i proscrittori volontari che hanno contribuzione solo successiva al 1/1/1996 o che, avendone il requisito, esercitano l'opzione per il sistema contributivo è di € 101.427,00.

L'Istituto ha fatto presente che per l'anno 2018 per i proscrittori volontari (lavoratori dipendenti non agricoli), autorizzati con decorrenza compresa entro il 31/12/1995, l'aliquota è confermata al **27,87%**.

Mentre, l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, per l'anno 2018 è pari al **33,00%**.

Di seguito sono riepilogate (dal 1997 al 2018) le aliquote contributive per i soggetti autorizzati dopo il 31 dicembre 1995.

Anno	Retr. Minima settimanale	Prima fascia retribuzione annua	Massimale art. 2. c. 18, L. 335/95	Aliquota IVS
2018	€ 202,97	€ 46.630,00	€ 101.427,00	33,00%
2017	€ 200,76	€ 46.123,00	€ 100.324,00	33,00%
2016	€ 200,76	€ 46.123,00	€ 103.32,00	32,87%
2015	€ 200,76	€ 46.123,00	€ 103.32,00	32,87%
2014	€ 200,35	€ 46.031,00	€ 100.123,00	32,37%
2013	€ 198,17	€ 45.530,00	€ 99.034,00	32,37%
2012	€ 192,40	€ 44.204,00	€ 96.149,00	31,87%
2011	€ 187,34	€ 43.042,00	€ 93.622,00	31,87%
2010	€ 184,39	€ 42.369,00	€ 92.147,00	31,37%
2009	€ 183,10	€ 42.069,00	€ 91.507,00	31,37%
2008	€ 177,42	€ 40.765,00	€ 88.669,00	30,87%
2007	€ 174,46	€ 40.083,00	€ 87.187,00	30,87%
2006	€ 171,03	€ 39.297,00	€ 85.478,00	30,07%
2005	€ 168,17	€ 38.641,00	€ 84.049,00	30,07%
2004	€ 164,87	€ 37.883,00	€ 82.401,00	29,57%
2003	€ 160,85	€ 36.959,00	€ 80.391,00	29,57%
2002	€ 157,08	€ 36.093,00	€ 78.507,00	29,07%
2001	£ 296.140	£ 68.048.000	£ 148.014.000	29,07%
2000	£ 288.640	£ 66.324.000	£ 144.263.000	28,57%
1999	£ 284.100	£ 65.280.000	£ 141.991.000	28,57%
1998	£ 279.080	£ 64.126.000	£ 139.480.000	28,17%
1997	£ 274.420	£ 63.054.000	£ 137.148.000	28,37%

## Contributi volontari per artigiani e commercianti

Come è noto, il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli artigiani ed esercenti attività commerciali viene determinato secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990, stabiliti dall'art. 3, Legge n. 233/1990 e succ. modif. e integr. (circolare INPS n. 96/2003).

La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi.

**ARTIGIANI** – Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria  
(Decorrenza dal 01/01/2018)

Classi di reddito		Reddito medio imponibile	Contribuzione mensile	
			24% RM	21%RM
1	Fino € 15.710	15.710	314,20	274,93
2	da € 15.711 a € 20.863	18.287	365,74	320,02
3	da € 20.864 a € 26.016	23.440	468,80	410,20
4	da € 26.017 a € 31.169	28.593	571,86	500,38
5	da € 31.170 a € 36.322	33.746	674,92	590,56
6	da € 36.323 a € 41.475	38.899	777,98	680,73
7	da € 41.476 a € 46.629	44.053	881,06	770,93
8	da € 46.630	46.630	932,60	816,03

**COMMERCianti** - Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria  
(Decorrenza dal 01/01/2018)

Classi di reddito		Reddito medio imponibile	Contribuzione mensile	
			24,09% RM	21,09%RM
1	Fino € 15.710	15.710	315,38	276,10
2	da € 15.711 a € 20.863	18.287	367,11	321,39
3	da € 20.864 a € 26.016	23.440	470,56	411,96
4	da € 26.017 a € 31.169	28.593	574,00	502,52
5	da € 31.170 a € 36.322	33.746	677,45	593,09
6	da € 36.323 a € 41.475	38.899	780,90	683,65
7	da € 41.476 a € 46.629	44.053	884,36	774,23
8	da € 46.630	46.630	936,10	819,52

## Contributi volontari per la gestione separata

Nella circolare l'Istituto ha ricordato che l'importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata è determinato applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda (art. 7, D.Lgs. n° 184/1997), l'aliquota IVS di finanziamento della Gestione vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale. Per l'anno 2018, l'aliquota IVS è pari al:

- ✚ 25% per i professionisti;
- ✚ 33% per i collaboratori e figure assimilate

Inoltre, viene fatto presente dall'INPS che, considerato che il minimale per l'accredito contributivo è fissato, per l'anno 2018, in € 15.710,00, per lo stesso anno l'importo minimo dovuto dai proscrittori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a:

- ✚ € 3.927,60 su base annua ed a € 327,30 mensili per i **professionisti**;
- ✚ € 5.184,36 su base annua ed a € 432,03 mensili per **tutti i gli altri iscritti**.

Nella circolare l'Istituto ha precisato che qualora il richiedente abbia contribuzione sia come professionista e sia come collaboratore o assimilato, per la determinazione della categoria da attribuire come prosecutore volontario, si dovrà fare riferimento a quanto disposto dall'art. 8, comma 10, D.P.R. n° 1432/1971 (circolare INPS n° 53/2006).

**B – PROROGA ED AMPLIAMENTO DEL CONGEDO OBBLIGATORIO PER I PADRI LAVORATORI DIPENDENTI E RIPRISTINO DEL CONGEDO FACOLTATIVO DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 24, LETT. A) LEGGE N. 92/2012, PER LE NASCITE E LE ADOZIONI/AFFIDAMENTI AVVENUTI NELL'ANNO SOLARE 2018 (MSG. INPS N. 894/2018)**

La Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 354, Legge n. 232/2016) ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenuti nel 2017 e nel 2018.

Per effetto della predetta disposizione, la durata del congedo obbligatorio per il padre è aumentata, per l'anno 2018, a quattro giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale.

All'istituto in esame si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013.

In merito alle modalità di presentazione della domanda, l'Istituto ha richiamato quanto già precisato con la circolare n. 40/2013. Pertanto, sono tenuti a presentare domanda all'Istituto soltanto i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo in parola, senza necessità di presentare domanda all'Istituto.

In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con messaggio Hermes n. 6499/2013.

Inoltre, l'art. 1, comma 354, della legge sopra citata, ha ripristinato, per il 2018, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di **congedo facoltativo**, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Per le modalità operative di fruizione del giorno di congedo facoltativo e per ogni ulteriore approfondimento l'INPS ha rinviato a quanto già indicato nella circolare n. 40/2013.

Viene precisato dall'Istituto che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno solare 2017, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, secondo le disposizioni contenute nel messaggio n. 828/2017, a due soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell'anno 2018.

**C – EVENTI SISMICI NEI TERRITORI DELLE REGIONI LAZIO, MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO: MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SOSPESI (SINTESI MSG. INPS N. 895/2018)**

Con il messaggio n. 895/2018, l'INPS ha fatto presente che l'art. 2, comma 7, D.L. n. 148/2017, conv. Legge n. 172/2017 ha modificato e prorogato, con riguardo ai territori colpiti dagli eventi sismici, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, precedentemente fissata al 30 ottobre 2017, alla data del **31 maggio 2018** senza applicazione di sanzioni e interessi.

In alternativa, la ripresa dei versamenti potrà avvenire mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2018, previa comunicazione di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, da presentare entro il 31 maggio 2018, per la quale l'Istituto fornirà successive indicazioni con apposito messaggio.

Si ricorda che i contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione *ex art. 48, comma 13, del D.L. n. 189/2016 e s.m.i.*, sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell'arco temporale decorrente dalla data dell'evento sismico al 30 settembre 2017, vale a dire, per le aziende DM, sino al periodo di paga di agosto 2017.

Nella suddetta sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, ordinariamente concessi dall'Istituto ai sensi dell'art. 2, comma 11, del D.L. n. 338/1989, conv. Legge n. 389/1989 e s.m.i., già in corso alla data dell'evento sismico (cfr. Circ. INPS n. 204/2016, par. 2).

Ne consegue che, per effetto della riattivazione dei piani di ammortamento, i soggetti contribuenti interessati saranno tenuti a versare in **unica soluzione**, entro la suddetta data del **31 maggio 2018**, l'importo delle rate sospese nel periodo compreso tra la data dell'evento sismico e il 30 settembre 2017.

Nel messaggio, l'Istituto ha illustrato le istruzioni operative riferite alle diverse gestioni previdenziali, per il versamento in unica soluzione della contribuzione sospesa, rimandando ad un successivo messaggio, come sopra accennato, le indicazioni per il versamento della contribuzione sospesa mediante rateazione a decorrere dal mese di maggio 2018.

#### **D – AGEVOLAZIONI FREQUENZA ASILI NIDO (LEGGE DI BILANCIO 2017) – RILASCIO NUOVA FUNZIONALITÀ PER L'INTEGRAZIONE DELLE DOMANDE DI BONUS ASILO NIDO PER L'ANNO 2017 (SINTESI MSG. INPS N. 952/2018)**

In merito alle domande per il buono di 1000 Euro per la frequenza ad asili nido, l'INPS ha reso noto che, all'esito di chiusura della procedura di acquisizione delle istanze relative all'anno 2017, avvenuta a dicembre 2017, sono pervenute numerose richieste di riesame da parte di utenti, che hanno omesso di indicare nella domanda di Bonus tutti o parte dei mesi di frequenza compresi tra settembre e dicembre 2017, per i quali non sono entrati immediatamente in possesso della documentazione di spesa.

Per tali mensilità, dunque, gli utenti non hanno potuto procedere in tempo utile all'allegazione dei documenti necessari ad ottenere il contributo relativo a tali mensilità.

Tenuto conto dell'elevato numero di richieste pervenute l'INPS ha predisposto una nuova funzionalità che, a far data dal 2 marzo 2018, consentirà di integrare la domanda originaria e permetterà di allegare la documentazione di spesa relativa ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017, anche ai richiedenti che abbiano omesso di indicare le relative mensilità in domanda.

Il cittadino potrà inserire le mensilità "aggiuntive" attraverso l'area riservata, accedendo al menù "Allegati Domande".

Dopo aver selezionato la domanda da integrare e la tipologia di documento da inserire (es: Fattura), saranno visibili, oltre a tutti i mesi già richiesti in domanda, i mesi ("settembre", "ottobre", "novembre" e "dicembre") non inseriti all'atto della domanda (in rosso), dando così la possibilità di allegare la relativa documentazione di spesa. La documentazione allegata, appositamente evidenziata, sarà resa disponibile alla Struttura territoriale per la fase istruttoria.

L'INPS ha fatto presente che, per inserire le mensilità aggiuntive con riferimento a domande che risultino già in stato "respinta", sarà necessario inviare una motivata richiesta di variazione tramite la funzione "allega nuovo documento su respinta", presente nel menù "invio richiesta di variazione". Quindi, una volta ripristinato lo stato "da istruire", il richiedente potrà procedere ad allegare la documentazione relativa ai mesi non indicati in domanda con le modalità sopra descritte.

Viene precisato che il termine ultimo per allegare la documentazione relativa a domande di Bonus asilo nido per l'anno 2017 è fissato improrogabilmente al 31 marzo 2018.